



Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Trasporti
Gestione Amministrativa Traffico Acqueo

Responsabile del Servizio dott.ssa Mariuccia D'Este
San Marco, 4084 – 30124 Venezia
tel. 0412748096 fax 0412748988

PG/2011/178016

del 28 aprile 2011

OGGETTO: accesso nelle acque lagunari del territorio del comune di Venezia dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di n.c.c. autorizzati da altri comuni.

IL DIRETTORE

Premesso che con disposizione sindacale n. 2010/246113 del 1 giugno 2010 sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. 267/2000;

Visto

- la legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea n. 21 del 15 gennaio 1992 così come modificata e integrata dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, di conversione del D.L. N. 207/2008, reca all'articolo 5-bis norme per l'accesso nel territorio di altri comuni: *"1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso"*;
- il protocollo d'intesa tra Comune di Venezia, Provincia di Venezia e i rappresentanti del trasporto acqueo di persone in servizio pubblico non di linea", sottoscritto tra le parti in data 19 luglio 2010, e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 107 del 29 e 30 luglio 2010;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 17 novembre u.s. con la quale è stato approvato il Regolamento per l'accesso nel territorio del comune di Venezia dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata a 20 persone adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni;
- l'art. 1 **"accesso al territorio comunale"** del suddetto regolamento, il quale prevede: *"L'accesso nelle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia da parte dei natanti in servizio di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e relative norme di attuazione, è subordinato a:*

- a) *preventiva comunicazione autocertificata contenente l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività previsti dalla legge e dei dati relativi al singolo servizio;*
- b) *pagamento di un importo di accesso.*”;

- l'art. 2 “**modalità del servizio** “ del suddetto regolamento, il quale prevede al comma 1: *I contenuti e le modalità di presentazione e di conservazione della comunicazione di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo 1 sono determinati con disposizione del dirigente competente*”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24 febbraio 2011 “*accesso nelle acque lagunari del territorio del comune di Venezia dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni*” la quale stabilisce le condizioni, la validità e gli importi”;

Rilevato che con disposizione dirigenziale n. 77 del 25 febbraio 2011, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del citato Regolamento, sono stati individuati i pontili d'attracco, quali strutture utilizzabili per l'arrivo a destinazione ed il prelevamento degli utenti nel territorio comunale;

Considerato pertanto necessario disciplinare le modalità di servizio riguardante l'accesso nelle acque lagunare del territorio comunale dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni e precisamente:

- 1) obbligo di comunicazione preventiva, anche con mezzi telematici, all'Ufficio Gestione Amministrativa Traffico Acqueo, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza che ne fa parte integrante, allegato A);
- 2) obbligo, con decorrenza 1 giugno 2011, del versamento preventivo degli importi stabiliti e precisamente:
 - € 20,00 per gli accessi giornalieri, accesso, fino alle ore 24.00;
 - € 30,00 per ciascun giorno solare o sua frazione, successivo a quello di accesso, fino all'uscita;
- 3) obbligo di tenere a bordo la documentazione indicata ai punti 1) e 2) per tutta la durata del servizio e comunque per un periodo non inferiore di due settimane;
- 4) obbligo, per le unità che alla data del 1 giugno 2011 siano presenti all'interno delle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia di comunicare all'ufficio sopraindicato la presenza e la data di uscita utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza che ne fa parte integrante, allegato B);
- 5) obbligo del versamento, per le unità che alla data di entrata in vigore dell'applicazione delle suddette condizioni di accesso siano già presenti all'interno delle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia, di € 30,00 per ogni giorno compreso tra la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e la data dichiarata di uscita;

Vista la legge regionale 30.12.1993, n. 63;

Visto il Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta redatto dalla Provincia di Venezia e approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale protocollo n. 24772/I[^] di verb. del 25.06.98, protocollo n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e protocollo n. 62247/III di verb. del 29.10.2001;

Sentita nel merito la Commissione Consultiva Comunale, di cui all'art. 16 della Legge Regionale 30.12.1993, n. 63, che nella seduta del 23 marzo 2011 ha espresso parere favorevole, giusto verbale n. 4, in atti

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

d i s p o n e

1) disciplinare le modalità di servizio riguardante l'accesso nelle acque lagunare del territorio comunale dei natanti a motore, con stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e portata limitata alle 20 persone, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente autorizzati da altri comuni e precisamente:

- obbligo di comunicazione preventiva, anche con mezzi telematici, all'Ufficio Gestione Amministrativa Traffico Acqueo, utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza che ne fa parte integrante allegato A);
- obbligo, con decorrenza 1 giugno 2011, del versamento preventivo degli importi stabiliti e precisamente:
 - € 20,00 per gli accessi giornalieri, accesso, fino alle ore 24.00;
 - € 30,00 per ciascun giorno solare o sua frazione, successivo a quello di accesso, fino all'uscita;
- obbligo di tenere a bordo la documentazione indicata ai punti 1) e 2) per tutta la durata del servizio e comunque per un periodo non inferiore di due settimane;
- obbligo, per le unità che alla data del 1 giugno 2011 siano presenti all'interno delle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia di comunicare all'ufficio sopraindicato la presenza e la data di uscita utilizzando il modello allegato alla presente ordinanza che ne fa parte integrante, allegato B);
- obbligo del versamento, per le unità che alla data di entrata in vigore dell'applicazione delle suddette condizioni di accesso siano già presenti all'interno delle acque lagunari del territorio del Comune di Venezia, di € 30,00 per ogni giorno compreso tra la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e la data dichiarata di uscita

2) approvare i modelli, allegato A) e B), da utilizzare per le comunicazioni di accesso nelle acque lagunare del territorio comunale;

Le disposizioni del presente atto rimarranno in vigore senza data di scadenza fino all'eventuale emanazione di provvedimenti di modifica;

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente disposizione.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente disposizione è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL DIRETTORE
Ing. *Franco Fiorin*

Allegato B)

Al Comune di Venezia
Direzione Mobilità e Trasporti

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunale in applicazione art. 5-bis della legge n. 21 del 15 gennaio 1992: accesso nel territorio del comune di Venezia dei natanti a motore, adibiti al servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente, autorizzati da altri comuni, adottato con deliberazione consiliare n. 136 del 17 novembre 2010 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 24 febbraio 2011, esecutive per decorso del termine, la sottoscritta Ditta trasmette, secondo quanto stabilito dalla disposizione dirigenziale PG/2011/178016 del 28 aprile 2011, la comunicazione autocertificata prevista dall'art. 1 del citato regolamento

cognome e nome del richiedente		
In qualità di		
della impresa		
Indirizzo		
telefono		fax	e mail
dichiara in conformità a quanto prescritto dalla legge 21/1992, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, e dalla Legge Regionale 63/93 di essere titolare dell'			
autorizzazione servizio di n.c.c. del Comune di		n. del	
dell'unità immatricolata avente stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate e con portata limitata alle 20 persone (compreso l'equipaggio)			
dichiara inoltre secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento Comunale applicazione art. 5bis:			
dati del committente			
dati di partenza dal comune di autorizzazione			
luogo		data	orario
dati di ingresso nelle acque lagunari del territorio comunale di Venezia			
luogo di ingresso		data	orario
dati di movimento nel territorio comunale di Venezia			
approdo da utilizzare	pontili comunali:	San Pietro di Castello	orario dello sbarco
		San Pietro di Castello	orario del imbarco
		San'Elena	
		Zattere	
	pontile Nethun	Incurabili	
		pontile Nethun	Incurabili
dati di uscita dalle acque lagunari del territorio comunale di Venezia			
luogo di uscita		data	orario
dati di ritorno nel comune di autorizzazione			
luogo		data	orario
dati del pagamento dell'importo di accesso			
per ciascun giorno solare o sua frazione, a partire dal 1 giugno 2011 e successivo a quello di accesso, fino all'uscita		€ 30,00 al giorno	x gg. ____
		totale importo da versare € ____ ,00	
pagamento effettuato tramite: c.c.p. 13584305 intestato al Comune di Venezia di € ____ n. ____ del ____			CAUSALE cap. 56501/250 "lasciappassare oneroso ZTL acque"
oppure tramite bonifico presso la ca.r.i.ve. n. ____ del ____ per un importo di € ____ -			
dichiara infine, che il servizio viene svolto secondo le norme legislative e regolamentari in vigore			
luogo e data		*firma del legale rappresentante	
	 allegare fotocopia di entrambi i lati di un valido documento di identità	
* sottoscrizione non autenticata ma corredata da copie fotostatiche di valido documento di identità del firmatario (art. 38, c.3, D.P.R. 445/20)			